



Novazzano, 16 gennaio 2012
RM 4316

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL RISPARMIO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA E L'UTILIZZO DI ENERGIA RINNOVABILE**

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.3.1987;

l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

la Legge edilizia del 13.3.1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;

la Legge federale sull'energia (Lene) del 26.6.1998;

la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 9.10.1999;

la Legge cantonale sull'energia dell'8.2.1994;

il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5.2.2002;

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza mira a fornire un incentivo al risparmio energetico sensibilizzando gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio coloro che realizzano costruzioni a basso fabbisogno energetico, risanano edifici esistenti dal punto di vista energetico, installano sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile, sistemi per il recupero dell'acqua meteorica, sul territorio della giurisdizione del Comune di Novazzano.

Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico
- serbatoi per il recupero delle acque meteoriche da min. 1000 lt.

Art. 3 Ammontare del sussidio

A) Risparmio energetico

Il sussidio va da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo fr. 1'500.-- per caso, fr. 3'000.-- se a standard Minergie.

Il sussidio corrisponde al 2% della spesa sostenuta secondo le pezze giustificative (fatture, ecc.) che dovranno essere presentate al termine dei lavori.

B) Serbatoio acque meteoriche fr. 250.--.

Art. 4 Richiesta del sussidio

Le domande devono essere formulate per iscritto unitamente alla domanda di costruzione o alla notifica, con allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'art. 2 della presente Ordinanza e i relativi costi.

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Per gli edifici a standard Minergie dovrà essere allegata la decisione favorevole sul sussidio cantonale.

Per opere non soggette a domanda di costruzione o a notifica la richiesta deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5 Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sull'ammontare del sussidio.

Art. 6 Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio o della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico, o di altri specialisti del settore.

Art. 7 Modalità di versamento del sussidio

Entro tre mesi dal rilascio del permesso di abitabilità o dal termine dei lavori, l'istante dovrà presentare le pezze giustificative con indicati i costi sostenuti riguardanti gli interventi oggetto della richiesta di sussidio.

Ritenute ossequiate le condizioni della presente ordinanza, il Municipio provvederà al versamento del sussidio calcolato secondo l'art. 3.

Art. 8 Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza saranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 9 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 20 gennaio 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali ed abroga quella del 29 gennaio 2008.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(A. Piffaretti)



Il Segretario:
(E. Croci)